

Allegato "A"



COMUNE DI CESENA
Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale 31.07.2014 n. 56

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Aliquote
- Art. 7 - Esenzioni
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 - Rimborsi
- Art. 11 – Attività di controllo, accertamento e sanzioni
- Art. 12 – Riscossione coattiva
- Art. 13 - Contenzioso
- Art. 14 – Entrata in vigore
- Art. 15 – Clausola di adeguamento

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Ai fini TASI le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate dal Comune o per legge, nonché le relative pertinenze così come definite ai fini IMU, godono dello stesso regime impositivo.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo deve essere calcolato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

Art. 4
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi sono i possessori o detentori di immobili assoggettabili al tributo, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 671, della Legge n. 147/2013.
2. In caso di locazione finanziaria la soggettività passiva è disciplinata dall'art. 1, comma 672, della Legge n. 147/2013.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il soggetto passivo TASI è individuato dall'art. 1, comma 673, della Legge n. 147/2013, nel solo possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. La soggettività passiva relativa a locali in multiproprietà e centri commerciali è disciplinata dall'art. 1, comma 674, della Legge n. 147/2013.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
6. L'occupante, detentore dell'immobile, versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, secondo la percentuale fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale.
7. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 671, della Legge n. 147/2013 in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area edificabile. Il vincolo di solidarietà passiva permane in sede di accertamento tributario.

Art. 5 **Base imponibile**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013 la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

Art. 6 **Aliquote**

1. Le aliquote del tributo sono disciplinate dall'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge n. 147/2013 e sono soggette ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 683, della medesima Legge.
2. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento anche limitatamente a specifiche tipologie di immobili, anche in funzione del limite imposto dall'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/2013.
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 682, lett. b), della Legge n. 147/2013 con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 **Esenzioni**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014, sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio

territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 8 **Dichiarazione**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 687, della Legge n. 147/2013 ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013 i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione IUC-TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. In caso di pluralità di possessori o detentori, ai fini della semplificazione di cui all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento è possibile presentare dichiarazioni differenziate per percentuali di possesso/detenzione, ferma restando la responsabilità di ciascun soggetto passivo in caso di incompleta, infedele, omessa denuncia.
4. Il Comune predispose e rende disponibile ai contribuenti i modelli dichiarativi TASI.
5. La dichiarazione TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 685, della Legge n. 147/2013, conserva efficacia anche per le annualità successive, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni.

Art. 9 **Versamenti**

1. La TASI (componente dell'Imposta Unica Comunale – IUC) ai sensi dell'art. 1, comma 690, della Legge n. 147/2013 è applicata e riscossa dal Comune.
2. L'importo del tributo deve essere versato annualmente con le modalità stabilite dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, in due rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno, con le stesse regole di calcolo dell'IMU.
3. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 10 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita con apposita deliberazione, adottata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
4. Per ciascun periodo d'imposta, non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo indicato all'articolo 9, comma 4, di cui al presente regolamento.

Art. 11 **Attività di controllo, accertamento e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso al contribuente di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e

dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

8. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
12. Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
13. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori. La misura degli interessi è stabilita con apposita deliberazione, adottata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti messi a disposizione del Comune dalle norme vigenti in materia.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione agli obblighi di versamento del tributo.

Art. 13

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle norme.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 15
Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.